



Legge 190/12
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
ANNI 2020-2022

1. INTRODUZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. OBIETTIVI DEL PIANO
4. DESTINATARI DEL PIANO
5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
6. STRUTTURA DEL PIANO
7. IDENTIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO
8. METODOLOGIA DI CALCOLO DEL RISCHIO REATO
9. MONITORAGGIO
10. PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO
 - 10.1 Programma di implementazione delle misure di prevenzione
 - 10.2 Programma di formazione e comunicazione
 - 10.3 Modalità di approvazione ed aggiornamento del Piano

AII. A VALUTAZIONE DEL RISCHIO REATO



Legge 190/12 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2020-2022

1. INTRODUZIONE

- ❖ Con Deliberazione n°62 del Consiglio Provinciale di Bergamo in data 19 luglio 2005 è stata istituita l'azienda speciale denominata "Azienda Bergamasca Formazione (ABF)".
ABF, le cui attività si articolano su sette sedi operative, è un ente strumentale della Provincia di Bergamo ai fini dello svolgimento dei servizi pubblici locali della formazione professionale ed al lavoro.

In data 1° settembre 2005 è entrato in vigore lo Statuto, in cui sono definiti:

In data 9 novembre 2005 è stato approvato il Regolamento di funzionamento di ABF.

- ❖ In osservanza alle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001, ed ai requisiti della Regione Lombardia per l'accreditamento, ABF si è dotata di un **modello di organizzazione, gestione e controllo** approvato, nella prima revisione, con delibera del C.d.A. in data 8 ottobre 2010.
- ❖ In conformità alla legge 190/12 ABF si è posto il quesito se avere l'obbligo di predisporre un **Piano Triennale Anticorruzione**.

Al p.to 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione si definiscono come destinatari dello stesso

"..... I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"

Pertanto ABF in base a quanto sopra riportato, ha ritenuto opportuno dotarsi del Piano Triennale Anticorruzione, i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, ove applicabili, e tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

Tenuto conto che ABF già interviene nella prevenzione dei reati attraverso il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex dlgs 231/01, si ritiene il presente Piano Triennale Anticorruzione una ulteriore e maggior garanzia di conformità legislativa e di trasparenza verso i portatori di interesse.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPC:

- La **legge 6 novembre 2012, n. 190** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012), che ha reso il **principio di trasparenza** elemento determinante per le politiche di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
La stessa norma ha previsto che le amministrazioni interessate aggiornino i piani di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Il **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 aprile 2013) che contiene un pacchetto di misure di riordino della disciplina prevista dalla legge 190/12.

Tale decreto fa riferimento alla **legge 7 agosto 1990, n.241** "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed al **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150** "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".

Il d.lgs. 33/2013 estende la nozione di trasparenza oltre i confini delle politiche di anticorruzione; la trasparenza è infatti intesa come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e*



Legge 190/12 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2020-2022

l'attività delle p.a., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il decreto:

- ha confermato l'obbligo per ciascuna amministrazione, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, specificando che "la mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e ... può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013)".
- prevede la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
- Il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- In data 11 settembre 2013, l'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il **Piano Nazionale Anticorruzione**, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012.

Il Piano contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 114/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento 2015 del Piano.

- Lo **statuto** di ABF
- Il **modello di organizzazione, gestione e controllo** di ABF in conformità al dlgs 231/01
- Il **codice etico** di ABF
- le **Linee di indirizzo annuali della Provincia di Bergamo** inerenti l'attività di ABF

3. OBIETTIVI DEL PIANO

Gli obiettivi del Piano Triennale Anticorruzione sono gli stessi riportati al p.to 1,2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

- *liceità, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie di ABF nel rispetto di norme, leggi e regolamenti;*
- *etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi di ABF, anche in relazione al proprio ruolo sociale;*
- *trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo di ABF, sia fra quest'ultimo e gli interlocutori esterni;*
- *efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.*

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento dell'organizzazione, tutelare la reputazione e la credibilità di ABF nei confronti dei portatori di interesse.

Inoltre il Modello ed il Piano, oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, sono finalizzati anche a:

- determinare una piena consapevolezza che anche il solo apparire di fenomeni di corruzione espone ABF a gravi rischi sia sul piano dell'immagine, sia soprattutto a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione e/o di ABF stessa.
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel Modello e nel Piano e nell'osservare le procedure e le regole interne



Legge 190/12 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2020-2022

- assicurare la correttezza dei rapporti tra ABF e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto d'interesse
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e in compatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

4. DESTINATARI DEL PIANO

I destinatari del Piano Triennale Anticorruzione sono gli stessi del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

- il Presidente
- i componenti del CdA
- i revisori dei conti
- il Direttore generale
- il Vice Direttore generale
- i responsabili delle strutture territoriali
- il personale docente ed ausiliario
- i consulenti e collaboratori esterni
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- ❖ Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, ABF ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) nella figura del **Direttore Generale**, che si avvale del supporto dell'**Organismo di Vigilanza**,

La nomina deve essere ufficializzata con delibera del CDA.

Poiché infatti il Direttore Generale è l'unico dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia in servizio, non è stato possibile designare quale responsabile un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di responsabile è pari alla durata dell'incarico di Direttore Generale.

Il Responsabile, nell'espletamento della sua attività, ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili,

Nota: La nomina deve essere ufficializzata con delibera del CDA.

- ❖ In base a quanto stabilito nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, i singoli soggetti costituenti l'organizzazione di ABF, hanno le seguenti responsabilità:

a. l'autorità di indirizzo politico (CdA)

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il Piano e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione

b. il responsabile della prevenzione (Direttore Generale)

- le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.
- Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013)



Legge 190/12 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2020-2022

- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
 - coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
 - tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le
- c. i referenti per la prevenzione** per l'area di rispettiva competenza (**Responsabili della strutture territoriali**) possono essere individuati nel Piano (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013):
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);
- d. gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno (OdV)**
- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.)
 - considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti
 - svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013)
 - esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

6. STRUTTURA DEL PIANO

La struttura logico/documentale del Piano Triennale Anticorruzione è identica a quella del Modello di organizzazione, gestione e controllo: Modello è la seguente:



La metodologia seguita per l'elaborazione e la struttura del Piano sono identiche a quelle utilizzate per il Modello:

- definizione dell'elenco delle ipotesi di reato prese in esame
- individuazione del metodo di valutazione del grado di esposizione al rischio
- identificazione dei processi a rischio reato
- identificazione delle aree a rischio reato
- identificazione delle attività a rischio reato
- definizione dei protocolli di prevenzione e controllo
- analisi del rischio residuo – rischio accettabile

Nell'Allegato A è riportata l'applicazione della metodologia sopra descritta ai processi/aree/attività in essere in ABF.



Legge 190/12
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
ANNI 2020-2022

7. IDENTIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

- ❖ Il Piano Triennale Anticorruzione ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo costituiscono i principali strumenti adottati dal ABF per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità nell'azienda.
- ❖ Secondo l'orientamento prevalente, **ABF** è inquadrata, quanto alla sua natura giuridica, nel novero degli enti pubblici economici che agiscono con gli strumenti di diritto comune e di conseguenza tenuti anche alla osservanza della vigente normativa anticorruzione. La **legge 9 gennaio 2019, n. 3** (mediaticamente definita "Spazzacorrotti") riflette un suo consistente impatto anche sul D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Risultano infatti inasprite le sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive (art. 9 del Decreto 231) nei casi di corruzione e di concussione, ora espressamente inseriti come reati-presupposto nell'**art. 25** del Decreto 231. In particolare, la stessa legge "Spazzacorrotti", con l'**art. 1, co. 5, lett. a) e lett. b)**, ha modificato anche l'**art. 2635** cod. civ. (corruzione tra privati) e l'**art. 2635-bis** cod. civ. (istigazione alla corruzione tra privati), delitti ora resi procedibili di ufficio.
Inoltre, la stessa normativa ha introdotto modifiche al citato **art. 25** del Decreto 231/2001 per quanto riguarda il reato di traffico di influenze illecite di cui all'**art. 346-bis** del cod. pen., disponendo l'applicazione anche a tale delitto di più elevate sanzioni pecuniarie.
Al riguardo il richiamo va al disposto dell'**art. 1, comma 9**, della legge n. 3 del 2019 in relazione alla commissione dei delitti di concussione, di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità (**artt. da 318 a 346-bis** del codice penale). Infine, oltre al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di indagine, con la legge in esame risulta ampliato il **catalogo dei reati** commessi in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale (compreso il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), alla cui condanna consegue la misura interdittiva della **incapacità di contrattare** con la pubblica amministrazione.

Tra le misure finalizzate a prevenire efficacemente i fenomeni corruttivi è inoltre opportuno richiamare la normativa relativa alle forme di tutela del **whistleblower** di cui all'**art. 54-bis, D.lgs. 165/2001** e al Piano Nazionale Anticorruzione. Infatti, l'**art. 1, comma 51** della **legge anticorruzione n. 190/2012** ha inserito nel D.lgs. 165/2001 l'**art. 54-bis** a tutela del dipendente pubblico che segnala (evitando di essere finalmente considerato non come "spione") la emersione di eventuali fattispecie di illecito. La successiva **legge 30 novembre 2017, n. 179** ha a sua volta modificato la norma sopra citata anche per quanto riguarda la tutela del **whistleblower** nel settore privato. La legge n. 179/2017 ha infatti provveduto ad imporre l'integrazione dell'**art. 6, D.lgs. 231/2001**, stabilendo l'inclusione nel MOGC (Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo) della procedura di **whistleblowing** e la tutela necessaria a garanzia del promotore della denuncia (riservatezza sulla identità del whistleblower, divieto di discriminazione nei suoi confronti, attività di verifica della fondatezza della segnalazione da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, ecc.).

I reati presi in considerazione nel Piano sono:

1. **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);**
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);**



Legge 190/12
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
ANNI 2020-2022

- Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*
- 3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);**
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di unpubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo
- 4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);**
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319
- 5. Concussione (art. 317 c.p.);**
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni .
- 6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni
- 7. Peculato (art. 314 c.p.);**
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
- 8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);**
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
- 9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);**
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità
- 10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).**



Legge 190/12 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2020-2022


Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

- ❖ Tali reati coincidono in gran parte con i reati presupposto trattati nel Modello in base al dlgs. 231/01 e rubricati come reati contro la Pubblica Amministrazione. La differenza è che i reati trattati nel Modello sono considerati in base al vantaggio o l'interesse che può ricavare ABF, mentre nel Piano viene conto non solo del vantaggio o interesse dell'azienda ma anche del vantaggio o interesse del singolo.

8. METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL RISCHIO REATO

La gestione del rischio è l'insieme di attività, metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione in riferimento ai rischi aziendali; nel caso specifico del Piano Triennale Anticorruzione si tratta del rischio di commissione reati identificati al p.to 7.

Come specificato anche al par. 3.5 del Modello organizzativo, di gestione e controllo al fine di utilizzare nella valutazione dei rischi parametri il più oggettivi possibile, la metodologia di gestione del rischio adottato nel Modello è basata su un approccio statistico.



- ❖ La metodologia per la mappatura dei rischi è descritta in dettaglio al par. 3 del Modello organizzativo ex dlgs 231/01 e prevede:
 - l'identificazione dei reati presupposto
 - l'identificazione dei processi sensibili
 - l'identificazione delle aree a rischio
 - l'identificazione delle attività a rischio
 - il calcolo del rischio reato
 - l'analisi del rischio reato residuo – rischio reato accettabile
- ❖ Nell'All. A è dettagliata l'applicazione di tale metodologia ai reati presupposto di cui al p.to 7 del presente Piano.



Legge 190/12 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ANNI 2020-2022

9. MONITORAGGIO

Il monitoraggio è condotto su base trimestrale dal Responsabile Prevenzione Corruzione, con il supporto dell'OdV-

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

La sede in cui vengono riesaminati gli esiti del monitoraggio sono le **riunioni dell'OdV** sul verbale delle quali sono formalizzate le risultanze e le decisioni prese.

La **relazione annuale** che il Responsabile Prevenzione Corruzione deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, è presentata al Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale.

10. PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO

10.1 Programma di implementazione dei protocolli di prevenzione

- ABF ha certificato il suo Sistema Qualità dall'anno 2005 alla sua costituzione e mantiene attivo detta certificazione tramite rinnovi annuali.
Pertanto tutte le procedure previste nel Sistema Qualità sono da considerarsi implementate e monitorate.
- Gli altri protocolli di prevenzione e controllo previsti dal Piano Triennale Anticorruzione e dal Modello organizzativo, di gestione e controllo sono da considerarsi implementati.

10.2 Programma di formazione e comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione si intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'OdV ha programma ogni anno la formazione di tutto il personale appartenente alle varie aree aziendali:

- soggetti apicali
- soggetti sottoposti
- collaboratori esterni
- fornitori critici.

La formazione verrà ripetuta a fronte dell'introduzione del Piano Triennale Anticorruzione e, in futuro, in caso di criticità nell'applicazione del Piano di aggiornamenti dello stesso.



Legge 190/12
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
ANNI 2020-2022


10.3 Modalità di approvazione ed aggiornamento del Piano

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione, supportato dall'Organismo di Vigilanza.

Eventuali aggiornamenti saranno pure approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Bergamo, 8 Giugno 2020


Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Damiano Amaglio


Il Responsabile prevenzione corruzione
Daniele Rota